Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 giugno 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza Oscar Gans, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Cuba.

Roma, lì 12 giugno 1947.

(2727)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 469.

Adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni ed arti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalle tabelle *C* e *G*, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, sono sostituite da quelle stabilite dalle tabelle allegate *C* e *G*, con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 giugno 1946, per quanto riguarda gli assegni e dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla

data di pubblicazione del presente decreto, per quanto si riferisce ai contributi.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica delle tabelle predette.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari, risultante dalle tabelle allegate al presente decreto, sostituisce ad ogni effetto le quote familiari della indennità di contingenza con le modalità previste dall'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 86. — FRASCA

TABELLA C

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	624	130	754	65	624
Impiegati	156	624	182	754	104	624

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 19 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

TABELLA C

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI FAMILIARI

(Ragguagliabili a giornata e a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	624	130	754	65	624
Impiegati	156	624	182	754	104	624

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 19 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 470.

Cessazione del corso legale delle monete di nichel e rame da centesimi 20 e di quelle in argento da L. 20, L. 10 e L. 5, coniate in relazione alle esigenze della costituzione dell'impero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, col quale venne autorizzata la coniazione e l'emissione di una moneta da centesimi venti in lega di nichel e rame;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, relativo al riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 2511, concernente l'emissione delle monete imperiali di argento, di nichelio e di bronzo;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2200, col quale fu determinato il contingente in valore nominale delle nuove monete, in relazione alle esigenze della costituzione dell'impero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, col quale viene autorizzata la Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma »;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le monete di lega di nichel e rame da centesimi venti di cui al decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, e quelle di argento da lire venti, lire dieci e lire cinque, di cui al regio decreto 3 settembre 1936, n 2511, ed al regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2200, in circolazione, cesseranno di avere corso legale col 30 giugno 1947.

Art. 2.

Le monete di cui al precedente articolo del presente decreto saranno cambiate dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale al loro valore nominale fino al 31 luglio 1947.

Decorso tale termine, esse cadranno in prescrizione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 471.

Prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a determinare con propri decreti, a decorrere dal 15 aprile 1947, i prezzi base di cessione ai molini, del grano, sia nazionale che d'importazione, destinato alla panificazione ed alla pastificazione.

La facoltà prevista nel comma precedente è conferita altresì per la determinazione, a decorrere dall'inizio della campagna cerealicola 1946-47 dei prezzi base di cessione degli altri cereali e prodotti, sia nazionali che di importazione, comunque destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze e del tesoro è autorizzato a provvedere, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, al recupero a favore dello Stato o al pagamento a carico dello stesso, nei confronti dei molini, dei pastifici, dei panifici, dei grossisti, dei depositi provinciali e dei dettaglianti della differenza tra i prezzi fissati con i decreti previsti dal precedente art. 1 e quelli da essi corrisposti per le giacenze del grano, degli altri cereali, dei prodotti e dei rispettivi derivati in essere alla data di entrata in vigore dei prezzi stessi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 472.

Approvazione della convenzione per la novazione della concessione della filovia Salerno-Lamia con diramazione Mercatello-Lido.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 11 marzo 1947, stipulata tra il delegato del Ministero dei trasporti ed il legale rappresentante della Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.), con sede in Roma, per la novazione della concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Salerno-Lamia con diramazione Mercatello-Lido.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 473.

Approvazione della convenzione per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia Salerno-Cava dei Tirreni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 11 marzo 1947, stipulata tra il delegato del Ministero dei trasporti ed il legale rappresentante della Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.), con sede in Roma, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Salerno-Cava dei Tirreni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

FERRARI

Visto *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 474.

Approvazione della convenzione per la concessione della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 11 marzo 1947, stipulata tra il delegato del Ministero dei trasporti ed il legale rappresentante della Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.), con sede in Roma, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 475.

Approvazione della convenzione per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia Lamia (Pontecagnano)-Battipaglia (Salerno).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 11 marzo 1947, stipulata tra il delegato del Ministero dei trasporti ed il legale rappresentante della Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.),

con sede in Roma, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Lamia (Pontecagnano)-Battipaglia (Salerno).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 476.

Modificazione della denominazione del comune di Porto Longone, in provincia di Livorno, in quella di « Porto Azzurro ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Porto Longone, in provincia di Livorno, in esecuzione della deliberazione 13 agosto 1946, n. 37, del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Porto Azzurro »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Livorno, in adunanza 30 dicembre 1946, con la deliberazione n. 1873;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Porto Longone, in provincia di Livorno, assume la denominazione di « Porto Azzurro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 477.

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, circa l'ordinamento dei corsi di erboristeria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, concernente la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;

Visto il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, che approva il regolamento per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale del 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i Ministri per le finanze e il tesoro, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 del regolamento approvato con il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, è sostituito dal seguente:

« Le tasse del corso sono fissate come segue:

a) tassa di iscrizione . . . . L. 500
b) tassa di esercitazioni pratiche . . » 1000
c) tassa di diploma. . . . . » 500 ».

Art. 2.

L'art. 10 del regolamento anzidetto è sostituito dal seguente:

« Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno venti lezioni di botanica, venti di farmacognosia e sei sulla distillazione, oltre le gite erboristiche.

Per ciascun corso di lezioni è dovuto al professore che lo impartisce un compenso da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quelli per le finanze e il tesoro e per la pubblica istruzione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI — GULLO — GONELLA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1947.

Nomina di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE ED IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre dello stesso anno, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 67, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948;

Vista la lettera del Ministero delle finanze e del tesoro 14 aprile 1947, n. 119142;

Decreta:

Il dott. Del Prete Ettore, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, quale sindaco effettivo, in sostituzione del dott. Lupi Carlo, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 199.

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1947.

Sostituzione di un componente effettivo e nomina di un componente supplente della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Venezia;

Viste le dimissioni rassegnate per ragioni di salute dal prof. Brunetti Antonio dell'Istituto superiore di economia e commercio di detta città dalla carica di componente effettivo della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Trabucchi Alberto dell'Università degli studi di Padova, componente supplente della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia, è nominato componente effettivo di detta Commissione, in sostituzione del prof. Brunetti Antonio dimissionario.

Al posto di componente supplente resosi vacante è nominato il professor Pavanini Giovanni ordinario di materie giuridiche nell'Università degli studi di Camerino ed incaricato dell'insegnamento di procedura civile presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Roma, addì 19 maggio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 204. — OLIVA

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1947.

Ripristino della composizione del Comitato tecnico-amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i decreti Ministeriali 12 agosto 1927 e 20 gennaio 1928, che stabilivano le norme per il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Visto lo statuto del Banco anzidetto, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Vista la legge 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1945, col quale venne modificata la composizione del Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

Ritenuto che l'Ente Zolfi Italiani, col 1° gennaio 1947, ha ripreso le sue funzioni ed attribuzioni nei riguardi della industria zolfifera nazionale e che l'Ente Zolfi Siciliani è stato soppresso;

Decreta:

Art. 1.

Le variazioni apportate col decreto interministeriale 24 ottobre 1945, all'art. 3 dei decreti Ministeriali 12 agosto 1927, 20 gennaio 1928 ed all'art. 59 dello statuto del Banco di Sicilia approvato l'8 maggio 1940, cessano di avere vigore.

Art. 2.

Gli articoli 3 e 59 predetti vengono ripristinati nel testo vigente prima della emanazione del decreto interministeriale 25 ottobre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1947

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(2631)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1947.

Autorizzazione alla organizzazione della « Fiera campionaria di Vicenza » a carattere nazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dall'Ente provinciale per il turismo di Vicenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Vicenza;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « Fiera campionaria di Vicenza », a carattere nazionale, che avrà luogo in Vicenza dal 1° al 15 settembre 1947.

Roma, addì 25 maggio 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1947.

Aumento delle tariffe praticate dai Magazzini generali di Treviso dell'Anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete all'esercizio di magazzini generali in Treviso;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata ad aumentare le tariffe praticate pei depositi effettuati nei Magazzini generali da essa gestiti;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso nella seduta della Giunta camerale del 25 gennaio 1947, dal Comitato provinciale prezzi di Treviso nella seduta del 7 febbraio stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Ai depositi effettuati presso i Magazzini generali gestiti dall'Anonima veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete, in Treviso, si applicano le seguenti tariffe:

TARIFFA *A*

Mercanzie pregiate.

Entrate (scarico da carro o camion, pesatura di controllo ed immagazzinamento):

per colli sino a 50 kg. e per collo . . L. 20 —
per colli da kg. 51 a kg. 100, per collo » 30 —
per colli da 101 a 150 kg., per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 3 —
per colli da 151 a 250 kg., per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 4 —
per colli oltre i kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 5 —

Uscita (pesatura d'uscita e carico su carro o camion a piede magazzino):

per colli sino a kg. 50 e per collo . . L. 17 —
per colli da kg. 51 a kg. 100 e per collo. » 25 —
per colli da kg. 101 a kg. 150, per ogni 10 kg. o frazione . . . . L. 2,50
per colli da kg. 151 a kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 3,50
per colli oltre i kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 4,50

Magazzinaggio:

per seta greggia, filati di seta, tessuti in genere, confezioni, pellicceria:

per ogni giorno di deposito e per quintale . . . . L. 4,20

per bozzoli, doppi, scarti, struse, cascami in genere, lane, cotoni ed altre materie tessili:

per ogni giorno di deposito e per q.le. L. 2,40

Perizie:

per ogni deposito fino a kg. 1000, per quintale . . . . L. 30 —
per ogni deposito superiore a kg. 1000, per quintale . . . . » 20 —
minimo di perizia per ogni deposito . » 300 —

TARIFFA *B*

Merci varie, in casse, in fusti od in sacchi.

Entrata (scarico da carro o camion, pesatura di controllo ed immagazzinamento):

per colli sino a 50 kg. e per collo . . L. 17 —
per colli da kg. 51 a kg. 100 e per collo. » 25 —
per colli da kg. 101 a kg. 150, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 2,50
per colli da kg. 151 a kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 3 —
per colli oltre i kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 3,50

Uscita (pesatura d'uscita e carico su carro o camion a piede magazzino):

per colli sino a kg. 50 e per collo . . L. 13 —
per colli da kg. 51 a kg. 100 e per collo. » 20 —
per colli da kg. 101 a kg. 150, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 2 —
per colli da kg. 151 a kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 2,50
per colli oltre i kg. 250, per ogni 10 kg. o frazione . . . . » 3 —

Magazzinaggio:

per caffè, cacao, cancelleria, cioccolato, caramelle, dolciumi, gomma, liquori, mobilia, saponi fini, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, scarpe, pelli conciate:

per ogni giorno di deposito e per q.le. L. 2 —

per agrumi secchi, alcool puro, coloniali, droghe, conserve, candele, carta, cartoni, cordami cuoio, formaggio, formaggi, frutta secca, legumi secchi, legumi pregiati, macchinario, metalli, olio, sementi, sapone comune, sciroppi, vini in bottiglia, zucchero:

per ogni giorno di deposito e per q.le. L. 1.50

per cereali, concimi, farina, legnami da costruzione, panello per bestiame, riso, rottami di metalli, tartaro e feccia, vino in fusti:

per ogni giorno di deposito e per q.le. L. 1 —

N.B. — Per le merci alla rinfusa aumento del 50 %.

Perizie: minimo . . . . L. 250 —

P.S. — Le merci non designate nelle presenti tariffe saranno tassate a giudizio della direzione per assimilazione a quelle con cui hanno analogia.

DIRITTI FISSI PER TUTTE LE TARIFFE.

Magazzinaggio:

durata minima per deposito: giorni 15.

Assicurazione:

per ogni L. 1000 di valore assicurato e per giorno . . . . L. 0,02

per le merci considerate pericolose . » 0,05

Titoli rappresentativi:

bolletta d'entrata per semplice deposito. » 50 —

fede di deposito e nota di pegno. . . » 100 —

Servizio di cassa:

per ogni operazione di cassa eseguita dietro ordine del depositante (incassi, pagamenti, trasmissioni di denaro, ecc.):

da L. 1000 a L. 100.000: per ogni 1000 lire o frazione . . . . L. 0,50

per somme superiori alle L. 100.000 . » 0,25

compenso minimo . . . . » 50 —

Postali - telegrafiche telefoniche:

tutte le eventuali comunicazioni riguardanti i depositi sono a carico del depositante.

Operazioni varie:

le operazioni non previste nelle presenti tariffe saranno soggette a competenze da stabilirsi di volta in volta.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2636)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Seravezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Seravezza, nel quale è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Seravezza.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: SCELBA

(2582)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Arquà Polesine (Rovigo) della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Arquà Polesine (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1947.

Misura globale del tasso sui prestiti da concedersi ai coltivatori ed agli allevatori diretti della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 18 giugno 1946, n. 46, che reca provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo Presidenziale in base al quale spetta al Ministro per il tesoro di stabilire il tasso di favore per i prestiti richiesti agli istituti di credito agrario dai coltivatori e allevatori diretti della provincia di Foggia, danneggiati dall'invasione delle cavallette, dalla siccità e dalla epizoozia;

Decreta:

Il tasso sui prestiti, da concedersi dagli istituti di credito agrario ai coltivatori ed agli allevatori diretti della provincia di Foggia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 46, è fissato nella misura globale del 6 % annuo, in esso compreso il concorso statale del 3 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Galantini Luigi avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 161 decisioni N. 36/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Galantini Luigi fu Augusto, nato a Priverno (Latina) l'11 febbraio 1905 e domiciliato in Terracina, via dell'Annunziata n. 12, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto l'assunto del ricorrente appalesasi attendibile ed il ricorso può accogliersi.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Galantini Luigi e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 maggio 194·

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2748)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio telegrafico pubblico

Con decorrenza 6 luglio 1944 è stato istituito il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vanzago, provincia di Milano.

(2744)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa edile apuana, con sede in Massa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Massa e Carrara relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile apuana, con sede in Massa, e alla nomina del dott. rag. Ennio Rallo a commissario della Cooperativa stessa.

(2717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Apiro (Macerata), di un mutuo di L. 530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2654)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Todi (Perugia), di un mutuo di L. 1.496.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2655)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Riccardo Schmitt già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 141.

(2718)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 giugno 1947 - N. 118

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	854,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.421 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	219 —

Rendita 3,50 % 1906	79,425
Id. 3,50 % 1902	79 —
Id. 3 % lordo	66,20
Id. 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,55
Id. 5 % 1936	91 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,925
Id. 5 % convertiti 1951	95 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato

DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4% (1943), serie Iª, n. 275, del capitale nominale di L. 1.000, intestato a Bertaldini Maria di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Venezia, col pagamento degli interessi in Venezia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(977) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1944), serie speciale, n. 414, di L. 19.100 capitale nominale; 4% (1943), serie *A*, n. 1049, di L. 500; serie *D*, n. 841, di L. 7.000 intestati a Colonna Stefano di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(978) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Blundo Marianna fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1010 — Data: 10 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Pulina Campos Giovanni Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29263 — Data: 19 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Azzolini Corrado Ascanio fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Strazza Angelina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 17.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Ricco Arcangelo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4632 — Data: 27 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Califano Mario fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 — Data: 12 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Rizzi Antonietta di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 162.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 30 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Zaino Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 17.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3193 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Boetti Caterina — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Gamba Maria fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Carucci Pasquale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 246 — Data: 5 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Scagliotti Filippo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Carlo Zanetti Lami — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Ferrovie, nominativi 4 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data: 13 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Cataffo Alessandro fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 5 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3350 — Data: 12 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Petrilli Alfonso di Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 15 luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Maniscalco Matteo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 32.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Fiandaca Angelo fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 16 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Giorgianni Arturo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 3829.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 11 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Telfner Filippo fu Fabrizio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 30 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Avolino Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 24 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Colangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 24 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ariani Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 4 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Banca di Ribera « Pasciuta Vito e C. » — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116-39715 — Data: 15 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Li Greci Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24277 — Data 7 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palombino Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 10 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Ianera Nicola fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 753 — Data: 16 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Rizzoli Felice — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 18.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 20 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Patanè Rosario e Carmelo fu Mario — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Apuania Massa — Intestazione: Banca d'Italia - Filiale di Apuania — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1814 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badaracco Federica Giuseppina — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 29 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Oddini Sardi Alessandra fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 392 — Data: 14 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badaracco Federica G. fu Federico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1947

(2194) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	610908	Travisano Giuseppina fu Giandonato moglie di Capaldo Pasquale, dom. a Bisaccia (Avellino), vincolata . . .	311,50
Id.	657352	Fionda Irene fu Pasquale, moglie di De Angelis Gaetano, dom. ad Antrosano (L'Aquila)	318,50
Id.	790526	Chiesa di San Biagio di Riosecco, comune di Poppi (Arezzo) .	17,50
Id.	174293	Chiesa prepositura di Sant'Agata in Asciano (Siena) . .	24,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2552)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934, 21 ottobre 1934 e successive modificazioni, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1947, n. 103888/14106-2-10-6/1-3-1;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 2 maggio 1947, per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1947.

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1947.
Registro Marina militare n. 10, foglio n. 181.

Notificazione di concorso

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di numero venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diotrie in ciascun occhio purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga la metà in un occhio ed un quarto nell'altro a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 12, dovranno pervenire al Ministero della Difesa (marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *i*). Le domande dovranno in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) estratto del registro degli atti di nascita;

c) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da notaio; oppure certificato di laurea nel caso che l'Università non avesse rilasciato il diploma originale; il certificato suddetto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione dell'Università da cui *risulti che il medesimo sostituisce a tutti gli effetti il diploma* originale di laurea;

d) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale; oppure certificato dell'Università, da cui risulti che il candidato non ha superato il predetto esame, perchè il medesimo è stato sospeso per il periodo della recente guerra.

e) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

f) *certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato*, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

g) *certificato generale negativo del casellario giudiziario;*

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*) ed *h*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *g*) ed *h*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il ter-

mine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 11.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero della Difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 2 maggio 1947.

Il Ministro: GASPAROTTO

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

(*Approvati con decreti Ministeriali 12 settembre e 21 ottobre 1934 e successive modificazioni*).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;
2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) tre pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e
i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

1) ESAMI SCRITTI *di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto.

2) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

Art. 21.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Medicina operatoria e tecnica delle operazioni.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) Disarticolazione dell'alluce (trasometatarsea).

2° Legatura dell'ascellare Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) Puntura della vescica

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) Tracheotomia

13° Trattamento primario delle ferite penetranti nel cranio Operazione di erniotomia.

14° Tecnica della trasfusione sanguigna Operazione di ano contronatura

15° Tecnica dell'anestesia generale e locale - Legatura del ramo anteriore dell'arteria meningea media.

16° Iniezione intracardiaca - Lavatura gastrica.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) prima di eseguire l'operazione il candidato descriverà il metodo operatorio prescelto illustrandone eventualmente i vantaggi in confronto con altri metodi

Ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande sulle formazioni anatomiche interessate dall'atto operatorio, sull'anatomia topografica della regione e sulle precauzioni post-operatorie.

I numeri corrispondenti alle operazioni che non potessero essere più eseguite sul cadavere disponibile, saranno esclusi dall'urna.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore dall'Italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

(2726)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine utile per la presentazione al Ministero delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 dello stesso giorno, con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare al 15 agosto 1947 il termine stabilito nel citato decreto Ministeriale per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi medesimi;

Decreta:

Ferma restando la data del 15 luglio 1947 per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie indetti con il decreto Ministeriale 30 aprile 1947, è prorogato a tutto il 15 agosto 1947 il termine utile per l'invio delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi medesimi.

Per i candidati residenti all'estero il termine anzidetto è prorogato a tutto il 15 settembre successivo.

Roma, addì 16 giugno 1947

Il Ministro: GONELLA

(2751)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.